

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Prassi

3	Gasolio per uso autotrazione - Benefici fiscali - Software per la dichiarazione
3	Data della fattura per le prestazioni di servizi
3	Accordo transattivo - Nota di variazione
3	IVA FE - Obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione
3	Proventi dei fondi immobiliari - Non applicazione della ritenuta
4	Cessione di titoli su cui grava un diritto di usufrutto con patto di rotatività - Redditi diversi
4	Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Detrazione spese - definizioni degli interventi edilizi
4	Dentista - Cause ostative al regime c.d. forfetario

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

5	Codici tributo
---	----------------

L'Agenzia delle entrate informa

6	Software
6	Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

7 8	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) - ultimi chiarimenti
	Consiglio notarile di Milano	✓ Scissione mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti – obbligo di menzione della perizia di stima ✓ S.r.l. – poteri di gestione dei soci non amministratori
	Ordine commercialisti di Torino	✓ STP – linee guida per la costituzione e l'iscrizione

Ordinary Assist

PRASSI

Gasolio per uso autotrazione - benefici fiscali - Software per la dichiarazione È disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto relativa al terzo trimestre 2019. La presentazione dovrà avvenire dal 1° al 31/10/19.	<i>Agenzia delle dogane, nota n. 137903 del 26/9/19</i>
Data della fattura per le prestazioni di servizi Fornisce risposta ad un quesito in merito alla data della fattura elettronica per le prestazioni di servizi, allorquando tale fattura risulta essere il complessivo di prestazioni effettuate durante il mese. Nel caso prospettato, si è in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell'esigibilità, la data indicata nel documento.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 389 del 24/9/19</i>
Accordo transattivo - Nota di variazione È stato chiarito che nell'ambito di una fornitura che presenta dei vizi, la detrazione dell'Iva corrispondente alla variazione dell'imponibile pattuita a seguito di un accordo tra il fornitore e il cliente, e la relativa nota di credito a parziale storno delle fatture emesse, trova il limite temporale indicato nell'art. 26, co. 3 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale la detrazione non può essere effettuata se è trascorso un anno dall'operazione originaria e la variazione è frutto di un successivo accordo le parti. Ciò vale anche se è in corso un procedimento giudiziario, in quanto la riduzione dell'importo è stata definita dalla transazione privata.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 387 del 20/9/19</i>
IVAFE - Obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione Il credito vantato dalla persona fisica residente in Italia nei confronti di una società estera per sottoscrizione originariamente di obbligazioni, poi convertito in credito restituibile in prefissati anni a seguito di procedura concorsuale locale, contratto in euro ma restituito in dollari, deve essere indicato nel quadro RW del modello "Redditi PF" al tasso di cambio dell'apposito provvedimento. Per quanto riguarda l'Ivafe, l'imposta va applicata nell'ipotesi in cui il finanziamento rappresenti un "valore mobiliare" e, quindi, negoziabile all'interno del mercato finanziario. Dunque, occorre valutare il caso concreto.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 386 del 19/9/19</i>
Proventi dei fondi immobiliari - Non applicazione della ritenuta I proventi che derivano da fondi immobiliari di OICR esteri rientrano in un regime di non imponibilità e non sono soggetti alla ritenuta alla fonte a condizione che siano istituiti in Stati e territori inclusi nella cosiddetta white list. Ai fini fiscali, il co. 3 dell'art. 7 del D.L. 25/9/01, n. 351, prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nel decreto ministeriale 4/9/96 (c.d. white list).	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 385 del 18/9/19</i>
Cessione di titoli su cui grava un diritto di usufrutto con patto di rotatività - Redditi diversi I redditi diversi derivanti dalla cessione di titoli detenuti in Svizzera, su cui grava un diritto di usufrutto con patto di rotatività (i frutti sono reinvestiti a favore	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 384 del 17/9/19</i>

Ordinary Assist

dell'usufruttuario), sono soggetti alla disciplina delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie (articoli 67 e 68 del Tuir). La nuda proprietaria, poiché unica residente in Italia, inoltre, è tenuta a rispettare gli obblighi sul monitoraggio fiscale e al pagamento dell'Ivafe.	
Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Detrazione spese- definizioni degli interventi edilizi Gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni, con altri di diversa tipologia, rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione. È prevista la specifica detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 383 del 16/9/19</i>
Dentista - regime c.d. forfetario Può fruire del regime forfetario il contribuente che consegue redditi per l'attività professionale di dentista e di lavoratore dipendente nei confronti di un medesimo datore di lavoro, perché il duplice rapporto lavorativo persisteva senza alcuna trasformazione per l'intero periodo di sorveglianza.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 382 del 16/9/19</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 18-quater del D.L. 9/2/17, n. 8, e il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all'art. 5 del D.L. 20/6/17, n. 91	• "6905" denominato "Credito d'imposta investimenti sisma centro Italia - art. 18-quater, co. 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8"; • "6906" denominato "Credito d'imposta investimenti ZES - art. 5, co. 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 83 del 27/9/19</i>
Crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e elettrici o ibridi, di cui all'art. 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, della L. 30/12/18, n. 145	• "6903" denominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta – art. 1, co. 1031, L. n. 145/2018".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 82 del 23/9/19</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione CIM17 Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma e nelle zone economiche speciali (ZES) (versione 2.00);
- software di compilazione dichiarazione Redditi Società di persone (versione 1.1.1);
- software di controllo dichiarazione Redditi Società di persone (versione 1.1.1);
- software di compilazione dichiarazione Redditi Società di capitali (versione 1.1.1);
- software di controllo dichiarazione Redditi Società di capitali (versione 1.1.1);
- software di compilazione dichiarazione Redditi Persone fisiche (versione 1.1.1);
- software di controllo dichiarazione Redditi Persone fisiche (versione 1.1.1);
- software di compilazione Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (versione 1.1.1);
- software di controllo Dichiarazione Redditi Enti non commerciali (versione 1.1.1).

*Agenzia delle entrate,
sul sito internet
dal 16/9 al 30/9*

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- archivio Comuni e Stati esteri
- tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo.
- elenco banche convenzionate F24
- archivi del software di controllo riservato a banche, Poste e agenti della riscossione.

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) - ultimi chiarimenti: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un documento in cui i commercialisti illustrano gli aspetti principali della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2018, alla luce dei più recenti interventi di prassi resi dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 17/E del 2/8/19 e n. 20/E del 9/9/19.	<u>FNC, documento del 20/9/19</u>
Scissione mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti – obbligo di menzione della perizia di stima: Consiglio notarile di Milano Pubblicata la seguente massima in tema di obbligo di menzione della perizia di stima in caso di scissione realizzata mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti. <i>L'obbligo di menzione imposto dall'art. 2506-ter, co. 2, c.c., quando "la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti", è diretto unicamente a rendere nota l'avvenuta elaborazione della relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c., ove prevista, e il registro delle imprese presso il quale essa è depositata. Tale prescrizione non impone invece la redazione della relazione di stima in ogni ipotesi in cui all'esito della scissione il capitale della società beneficiaria venga aumentato. La relazione di stima è pertanto necessaria solo nei casi in cui essa sia dovuta ai sensi dell'art. 2501-sexies, co. 7, c.c. (scissione di società di persone a favore di beneficiaria società di capitali, salvo quanto precisato nella massima n. 27), nonché negli altri casi imposti dall'ordinamento, tra cui quello individuato dalla massima n. 72 (imputazione a capitale del disavanzo "da concambio" nelle scissioni mediante incorporazione).</i> <i>L'obbligo di menzione imposto dall'art. 2506-ter, co. 2, c.c., non fa venir meno la facoltà di rinunciare, ai sensi dell'art. 2506-ter, co. 4, c.c., alla redazione della relazione illustrativa degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies c.c. In tal caso, la menzione imposta dall'art. 2506-ter, co. 2, c.c., è effettuata nel progetto di scissione.</i> <i>L'obbligo di indicare il registro delle imprese presso il quale è depositata la relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. è assolto con l'indicazione del registro delle imprese presso il quale sarà depositata la decisione di scissione, con allegata la relazione di stima stessa.</i> <i>L'obbligo di menzione imposto dall'art. 2506-ter, co. 2, c.c., non è applicabile al di fuori dei casi di scissione a favore di una società per azioni, stante l'espresso riferimento alla relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c. e la circostanza che la norma dà attuazione a quanto previsto dalla Direttiva CE 2009/101 (ora art. 141 della Direttiva UE 2017/1132), con riferimento alle sole società per azioni.</i>	CNM, massima n. 182 del 17/9/19
S.r.l. – poteri di gestione dei soci non amministratori: Consiglio notarile di Milano Pubblicata la seguente massima in tema di limiti dei poteri di gestione dei soci non amministratori nelle S.r.l. <i>L'art. 2475, co. 1, c.c., là dove dispone che la "gestione dell'impresa [...] spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale", non consente allo statuto di attribuire a soci non amministratori il potere di dare diretta esecuzione a decisioni afferenti la gestione della società.</i> <i>Consequentemente, mentre devono ritenersi legittime le clausole statutarie che attribuiscono a soci non amministratori, come diritto collettivo ai sensi dell'art. 2479 c.c. o come diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c., poteri decisionali inerenti la gestione dell'impresa, devono considerarsi invece incompatibili con il disposto di legge le clausole statutarie che attribuiscono a soci non amministratori il diritto o il potere di dare diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dagli aventi diritto.</i>	CNM, massima n. 183 del 17/9/19
STP – linee guida per la costituzione e l'iscrizione: Ordine commercialisti di Torino Pubblicate dai notai di Torino le linee guida per la costituzione ed iscrizione di società tra professionisti (STP) mono e multi disciplinari.	<u>ODCEC TO, Linee guida STP</u>

Ordinary Assist

Dal documento, che contiene anche una bozza di statuto, è possibile evincere che:

- sono ammesse all'iscrizione all'albo tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino S.r.l. o S.p.A. uni-personali;
- gli iscritti nell'Elenco speciale dell'Albo professionale non possono essere conteggiati nel computo per teste e quote della maggioranza di soci professionisti, in quanto non possono esercitare, neppure occasionalmente, la professione. Potranno, invece, partecipare alla STP in qualità di socio di investimento ovvero di socio che fornisca mere prestazioni tecniche;
- con riferimento al numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci, i 2 requisiti della maggioranza per teste e per quote di capitale non devono coesistere. È stata, sul punto, ricordata la necessità di patti parasociali o di clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, essi siano in numero inferiore ai 2/3 e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai 2/3.